

- un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- il beneficiario si impegna a rendere dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere una impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del Reg. (UE) 651/2014;
- la misura di aiuto di cui si dispone la concessione e la parziale erogazione è inferiore alla soglia di notifica prevista per gli aiuti al funzionamento alla cultura, di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) 651/2014;
- la misura di aiuto di cui alla presente determinazione soddisfa il requisito della trasparenza di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 in quanto è corrisposta nella forma della sovvenzione diretta;
- la misura di aiuto di cui alla presente determinazione assicura il soddisfacimento dell'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5, lettera h) del medesimo articolo 6;
- che la verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile avverrà in fase di erogazione del contributo da determinarsi sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione 2015;
- che, poiché l'ammontare del contributo erogabile non può superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio, è assicurato il rispetto dell'intensità massima di aiuto concedibile pari al 100%;
- che il rispetto delle disposizioni sul cumulo degli aiuti è assicurato attraverso le verifiche in ordine al non superamento delle intensità di aiuto previste dall'articolo 53 del Reg. (UE) 651/2014;
- che per i motivi sopra indicati, la concessione del finanziamento in oggetto può essere esentata, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014 dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
- che gli obblighi di relazione di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la comunicazione della misura di aiuto di cui alla presente determinazione alla Commissione europea attraverso il sistema SANI 2 entro venti giorni lavorativi dall'adozione della presente determinazione e che detta comunicazione recherà il link al testo integrale della misura di aiuto;
- che ai fini della comunicazione attraverso il sistema SANI 2 la presente determinazione sarà immediatamente inviata al Servizio *Verifica e Coordinamento Compatibilità Normativa Europea, Aiuti di Stato*, in osservanza di quanto comunicato con nota prot. RA/251188 del 25 settembre 2014;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta, sezione dedicata agli aiuti di Stato in esenzione da notifica, del testo integrale della misura di aiuto di cui si dispone la concessione con il presente provvedimento;

VISTA la L.R. 25 marzo 2002 n. 3 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo";

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa:

DI INTEGRARE la DPE006/117 DEL 07.12.2015 con quanto segue:

- VISTO il Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare le disposizioni di cui al Capo I (Disposizioni comuni) e al Capo II (Disposizioni specifiche), nonché il combinato disposto del paragrafo 5 lettera a) e del paragrafo 7 dell'art. 53 "Aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio" del medesimo regolamento che riportano le condizioni (costi ammissibili e meccanismi di controllo del limite massimo di aiuto concedibile) che gli aiuti al funzionamento delle istituzioni culturali devono possedere per essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato;
- DATO ATTO che:
 - nella fattispecie in esame, non trova applicazione il paragrafo 1 dell'articolo 58 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto la concessione della misura di aiuto ad hoc a beneficio dell'Ente Manifestazioni Pescaresi si concretizza con l'adozione del presente provvedimento;
 - ai sensi del predetto reg. (UE) n. 651/2014 la somma di cui si dispone l'impegno è qualificabile come aiuto al funzionamento destinato a finanziare i costi che insorgono nel normale svolgimento delle attività;
 - al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni comuni di cui al Capo I del menzionato Reg.

- (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'articolo 1, paragrafo 4 (Clausola Deggendorf) il beneficiario si impegna a rendere dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere stata destinataria di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;
- il beneficiario si impegna a rendere dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere una impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 del Reg. (UE) 651/2014;
- la misura di aiuto di cui si dispone la concessione e la parziale erogazione è inferiore alla soglia di notifica prevista per gli aiuti al funzionamento alla cultura, di cui all'articolo 4 del Reg. (UE) 651/2014;
- la misura di aiuto di cui alla presente determinazione soddisfa il requisito della trasparenza di cui all'articolo 5 del Reg. (UE) n. 651/2014 in quanto è corrisposta nella forma della sovvenzione diretta;
- la misura di aiuto di cui alla presente determinazione assicura il soddisfacimento dell'effetto di incentivazione di cui all'articolo 6 del Reg. (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5, lettera h) del medesimo articolo 6;
- che la verifica dell'intensità massima di aiuto concedibile avverrà in fase di erogazione del contributo da determinarsi sulla base delle risultanze del rendiconto della gestione 2014;
- che, poiché l'ammontare del contributo erogabile non può superare quanto necessario a coprire le perdite di esercizio, è assicurato il rispetto dell'intensità massima di aiuto concedibile pari al 100%;
- che il rispetto delle disposizioni sul cumulo degli aiuti è assicurato attraverso le verifiche in ordine al non superamento delle intensità di aiuto previste dall'articolo 53 del Reg. (UE) 651/2014;
- che per i motivi sopra indicati, la concessione del finanziamento in oggetto può essere esentata, ai sensi del comma 1 dell'art. 53 del reg. (UE) n. 651/2014 dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato;
- che gli obblighi di relazione di cui all'articolo 11 del Reg. (UE) 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la comunicazione della misura di aiuto di cui alla presente determinazione alla Commissione europea attraverso il sistema SANI 2 entro venti giorni lavorativi dall'adozione della presente determinazione e che detta comunicazione recherà il link al testo integrale della misura di aiuto;
- che ai fini della comunicazione attraverso il sistema SANI 2 la presente determinazione sarà immediatamente inviata al Servizio *Verifica e Coordinamento Compatibilità Normativa Europea, Aiuti di Stato* in osservanza di quanto comunicato con nota prot. RA/251188 del 25 settembre 2014;
- gli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 651/2014 saranno soddisfatti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale della Giunta, sezione dedicata agli aiuti di Stato in esenzione da notifica, del testo integrale della misura di aiuto di cui si dispone la concessione con il presente provvedimento;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga trasmesso:

- al Servizio *Verifica e Coordinamento Compatibilità Normativa Europea, Aiuti di Stato* ai fini della comunicazione alla Commissione europea attraverso il sistema SANI2 entro venti giorni lavorativi dall'adozione della presente determinazione;
- al Servizio Ragioneria per il seguito di competenza;
- al Dipartimento ~~Mobilità, Trasporti~~, Turismo e Cultura. *PAESA 6610 me*

DI DEMANDARE al responsabile del procedimento la pubblicazione, ai sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs 33/2013, della presente determinazione dirigenziale sul sito web della Regione Abruzzo - sezione Amministrazione Aperta e Trasparenza;

DI DISPORRE che il presente provvedimento venga inserito nella raccolta Ufficiale delle determinazioni adottate dal Dirigente del Servizio Beni e Attività Culturali.

IL DIRIGENTE
(Dott. Francesco Tentarelli)





GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE N. DPH003/ 4

DEL 28 gennaio 2016

L'Estensore
Dott.ssa *M. Cambise*

Il Responsabile dell'Ufficio
Dott. Oriano *Notarandrea*

DIPARTIMENTO TURISMO, CULTURA E PAESAGGIO

SERVIZIO: BENI E ATTIVITA' CULTURALI

UFFICIO: AGENZIA PESCARA

OGGETTO:

Integrazione Determinazione DPE006/117 del 07 dicembre 2015

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTE:

- la L.R. 14.09.1999 n.77 e successive modificazioni ed integrazioni recante "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro nella Regione Abruzzo";
- la L.R. 30.10.2015 n. 35 "Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione"

RILEVATO CHE:

- l'art 6 della legge regionale n. 35 del 30 ottobre 2015 "Disposizioni a sostegno dei settori della Cultura e della Formazione" pubblicata sul BURA speciale del 6 novembre n. 121 concede un contributo, per l'anno 2015, all'Ente Manifestazioni Pescaresi di euro 80.000,00;
- il suddetto contributo è stato concesso ai sensi dell'art 53 del regolamento (UE) 17.06.2014 n. 651/2014;
- con determinazione n. DPE006/17 del 17 dicembre 2015 è stata impegnata la somma di euro 80.000,00 a favore dell'Ente Manifestazioni Pescaresi per la realizzazione del "Pescara International Arts Festival";
- per mero errore materiale la determina di impegno non riporta, nelle premesse, che il suddetto contributo è concesso nel rispetto dell'art 53 del regolamento (UE) 17.06.2014 n. 651/2014;

RITENUTO di dover integrare la suddetta determinazione con quanto segue:

- VISTO il Regolamento (UE) n.651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato ed in particolare le disposizioni di cui al Capo I (Disposizioni comuni) e al Capo II (Disposizioni specifiche), nonché il combinato disposto del paragrafo 5 lettera a) e del paragrafo 7 dell'art. 53 "Aiuti alla cultura e conservazione del patrimonio" del medesimo regolamento che riportano le condizioni (costi ammissibili e meccanismi di controllo del limite massimo di aiuto concedibile) che gli aiuti al funzionamento delle istituzioni culturali devono possedere per essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'art. 108, paragrafo 3, del trattato;
- DATO ATTO che:
 - nella fattispecie in esame, non trova applicazione il paragrafo 1 dell'articolo 58 del Reg. (UE) n. 651/2014, in quanto la concessione della misura di aiuto ad hoc a beneficio dell'Ente Manifestazioni Pescaresi si concretizza con l'adozione del presente provvedimento;
 - ai sensi del predetto reg. (UE) n. 651/2014 la somma di cui si dispone l'impegno è qualificabile come aiuto al funzionamento destinato a finanziare i costi che insorgono nel normale svolgimento delle attività;
 - al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni comuni di cui al Capo I del menzionato Reg. (UE) n. 651/2014 ed in particolare dell'articolo 1, paragrafo 4 (Clausola Deggendorf) il beneficiario si impegna a rendere dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, di non essere stata destinataria di